

Tiber S.p.A.
Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano
Stabilimento Produttivo: Via della Volta, 179 - 25124 Brescia
Stabilimento Produttivo: Via Industriale 24/26 - 25050 Rodengo Saiano
Tel. +39 030.354.34.39 - Fax +39 030.34.98.05
info@tiber.it - www.tiber.it
tiber@pec.intred.it
C.F./P.I 02828600987 - REA MI - 2643501
Capitale Sociale 6.000.000 €



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Atto organizzativo di attuazione del decreto legislativo 24/2023

Relatore prima versione	Dott. Gianluca Castaldi
Revisore prima versione	Avv. Martina Lonardi

Aggiornato al	
Precedente aggiornamento	NA
Relatore aggiornamento	NA
Revisore aggiornamento	NA

Sommario

Premessa	3
Definizioni	3
La Segnalazione	5
I canali di segnalazione interni. Il Gestore delle Segnalazioni	8
Il Gestore delle Segnalazioni	8
Il Custode del trattamento	9
Processo di gestione delle segnalazioni per canali interni	10
Misure di protezione e sostegno	12
Tutela della riservatezza	12
Tra gli obblighi di riservatezza sono altresì compresi:	13
Divieto di ritorsione	13
Limitazione di responsabilità	13
Altre misure di protezione	14
Enti del Terzo settore	14
Sistema disciplinare	14
Esercizio abusivo della Procedura	15
Trattamento dei dati personali	15
Canali di segnalazione esterni	15
I canali di segnalazione esterni di ANAC	15
La divulgazione pubblica	16
Denuncia all’Autorità giudiziaria	16
Sanzioni dell’ANAC	16
Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing	16
Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura	17

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche il “**D. Lgs. 24/23**” o “**Decreto Whistleblowing**”) ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Tale disciplina normativa è orientata a fornire uno strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Tali scopi sono perseguiti mediante la creazione di una procedura che consenta la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto segnalante (in inglese “whistleblower”), di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’Ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “**GDPR**”) e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per come emendato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati “**Codice Privacy**”).

Tiber S.p.A. (di seguito anche, l’“**Ente**”), rientrando nel novero degli enti soggetti all’adempimento alla disciplina del Decreto Whistleblowing, ha provveduto alla creazione della presente procedura (di seguito anche “**Procedura Whistleblowing**”), sentite le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Whistleblowing, di seguito illustrata.

Si precisa che, nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni, Tiber S.p.A. ha tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche “**Linee Guida ANAC**”) nonché la “Guida operativa Whistleblowing”, pubblicata sul sito internet istituzionale di Confindustria in data 27 ottobre 2023.

In ultimo si è ritenuto utile menzionare, nella parte conclusiva del presente documento, i canali di segnalazioni c.d. esterni istituiti dall’Autorità Nazionale di Anticorruzione e l’eventualità di c.d. divulgazione pubblica, nonché i relativi presupposti e limiti di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto Whistleblowing, nonché la possibilità di effettuare denunce all’Autorità giudiziaria.

Definizioni

Nel presente testo, si fa uso dei seguenti termini specifici, dei quali si definisce, per chiarezza, il significato.

- “**Procedura Whistleblowing**”: la presente procedura; atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing;
- “**Segnalante/i**”: persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo;
- “**Persona/e Segnalata/e**”: persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona che ha commesso la Violazione o che è implicata nella Violazione;

- “*Violazione/i*”: condotte tipizzate che possono essere oggetto di Segnalazione all’Ente in base al Decreto Whistleblowing;
- “*Segnalazione*”: comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, da parte del Segnalante, contenete informazioni sulla Violazione commessa o che coinvolge la Persona Segnalata;
- “*Contesto Lavorativo*”: attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- “*Segnalazione/i Interna/e*”: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle Violazioni, presentata attraverso il predisposto canale interno di segnalazione dell’Ente;
- “*Canale Interno*”: il canale di Segnalazione Interna all’Ente, predisposto dallo stesso;
- “*Segnalazione Esterna*”: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione Esterna;
- “*Divulgazione Pubblica*”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- “*Facilitatore/i*”: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- “*Gestore IT del Canale*”: soggetto esterno individuato da Tiber S.p.A. come responsabile del funzionamento tecnico del canale e fornitore della relativa Piattaforma;
- “*WallBreakers*”: la piattaforma informatica adottata da Tiber S.p.A. per la ricezione delle segnalazioni;
- “*Gestore delle Segnalazioni*”: una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato ovvero un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;
- “*Custode del trattamento*”: soggetto previsto dalla piattaforma WallBreakers e individuato dal Titolare che, su esplicita e motivata richiesta del Gestore delle Segnalazioni, consente di accedere all’identità del Segnalante;
- “*Altri Soggetti Tutelati*”: Facilitatori, Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con quest’ultimo un rapporto stabile ed abituale, Enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
- “*ANAC*”: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- “*Organo Amministrativo*”: l’Amministratore Unico di Tiber S.p.A..

La Segnalazione

CHI è legittimato ad effettuare la Segnalazione?

I seguenti soggetti possono effettuare una Segnalazione, godendo delle tutele apprestate in materia:

- i dipendenti, compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- i lavoratori autonomi, compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, ed i collaboratori;
- i liberi professionisti;
- gli stagisti, i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono compresi tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo di Tiber S.p.A. anche quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; oppure durante il periodo di prova; e anche allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

COSA si può segnalare?

Violazioni di normative europee e nazionali, quali

- illeciti commessi su contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari;
- prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- frode, corruzione e qualsiasi altra attività illegale, azione od omissione connessa alle spese dell'Unione o che leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese;

- forme di distorsione del mercato e della concorrenza, come l'abuso di posizione dominante o di dipendenza economica;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea in detti ambiti.

Al momento della Segnalazione, le Violazioni possono essere già state commesse o potrebbero essere state commesse, o anche non ancora compiute ma, sulla base di fondati e circostanziati sospetti, potrebbero essere commesse.

Sono segnalabili anche condotte volte ad occultare le Violazioni.

COSA NON segnalare attraverso questa Procedura?

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

COSA DEVE contenere la Segnalazione?

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le Segnalazioni. A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del Segnalante, salvo le indicazioni relative alle Segnalazioni in forma anonima, nonché un recapito a cui comunicare il seguito che ha avuto la Segnalazione;
- una descrizione dei fatti, delle modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione, nonché informazioni e/o documenti relativi;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona Segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti;
- ogni altro elemento utile all'accertamento della violazione.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite la Piattaforma, il Segnalante verrà guidato in ogni fase della Segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Ove la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore delle Segnalazioni può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La decisione sulla richiesta di integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore, il quale deve considerare, a tal fine, il preminente interesse alla tutela dell'integrità della Società.

Tuttavia, tale decisione non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una segnalazione completamente deficitaria: sul Segnalante incombe, in via principale, l'onere di precisa descrizione del fatto illecito che intende portare all'attenzione della Società.

COSA NON DEVE contenere la Segnalazione?

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto dal Gestore delle Segnalazioni alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Si può effettuare una Segnalazione ANONIMA?

È possibile la segnalazione anonima. Tiber S.p.A. considererà le Segnalazioni anonime quanto queste risultino adeguatamente circostanziate¹ e relazionate a contesti determinati.

In tali casi, le misure di protezione a tutela del Segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni².

¹ Una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'indagine (ad es.: l'illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell'illecito, la società/divisione interessata, le persone/unità coinvolte, l'anomalia sul sistema di controllo).

² Art. 16, comma 4 del D.lgs. 24/2023.

I canali di segnalazione interni. Il Gestore delle Segnalazioni

Tiber S.p.A. ha istituito i Canali di Segnalazione Interni (che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale) mediante la messa a disposizione, della **Piattaforma WallBreakers** (di seguito la “**Piattaforma**”), quale canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, in ossequio alla normativa, sia per quanto riguarda le segnalazioni scritte che le segnalazioni orali, il quale consente che:

- durante il processo di Segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza³, attraverso l’adozione di tecniche di cifratura e l’attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d’impatto ex art. 35 del GDPR, svolta previamente al trattamento;
- **solo il Custode delle Segnalazioni abbia accesso alle informazioni sull’identità del segnalante, mentre solo il Gestore delle Segnalazioni abbia accesso alle informazioni rilevanti contenute nella Segnalazione;**
- sia disponibile in modo continuo 24/7.

Canale orale

La Segnalazione può essere effettuata in forma orale a mezzo della Piattaforma WallBreakers, registrando un audio. All’interno della Piattaforma è presente un sistema di guida del Segnalante.

Canale scritto

La Segnalazione può essere effettuata in forma scritta a mezzo della Piattaforma WallBreakers progettata per consentire la raccolta e gestione di segnalazioni di illeciti o irregolarità garantendo la protezione delle persone che le effettuano, in conformità al D. Lgs. 24/2023. La Piattaforma è raggiungibile al seguente link: <https://tiber.wallbreakers.it/#/>. All’interno della Piattaforma è presente un sistema di guida del Segnalante.

Incontro

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite di uno dei Canali Interni istituiti. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il Gestore delle Segnalazioni

Nell’ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l’integrità di Tiber S.p.A., tutelare il Segnalante, la gestione del canale interno è affidata, funzionalmente all’oggetto della Segnalazione, ad un responsabile interno, (Patricia Carnelos).

³ Dell’identità del Segnalante e della Persona Segnalata, della Segnalazione, del suo contenuto e della documentazione alla stessa relativa.

Tiber S.p.A.
Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano
Stabilimento Produttivo: Via della Volta, 179 - 25124 Brescia
Stabilimento Produttivo: Via Industriale 24/26 - 25050 Rodengo Saiano
Tel. +39 030.354.34.39 - Fax +39 030.34.98.05
info@tiber.it - www.tiber.it
tiber@pec.intred.it
C.F./P.I 02828600987 - REA MI - 2643501
Capitale Sociale 6.000.000 €



Il soggetto sopra menzionato è stato espressamente nominato ed autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo, ed ha ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Si precisa che al Gestore del Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Tiber S.p.A., valutando esclusivamente, sulla base di quanto fornito dal Segnalante:

- l'**ammissibilità** della Segnalazione;
- la **procedibilità** della Segnalazione;
- la **fondatezza** o meno dei fatti segnalati.

Il Custode del trattamento

Il Custode del trattamento svolge un ruolo di ponte tra Segnalante e Gestore delle segnalazioni, essendo il soggetto che viene a conoscenza dell'identità del Segnalante, laddove quest'ultimo non opti per la Segnalazione Anonima. Tiber S.p.A.

Il soggetto sopra menzionato è stato espressamente nominato ed autorizzato a trattare i dati che dovesse ricevere in virtù del proprio ruolo, e ha ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Si precisa che il Custode del trattamento non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Tiber S.p.A, né di svolgere qualsivoglia ruolo nel processo valutativo della Segnalazione stessa.

Il Custode del trattamento valuta e decide di rivelare al solo Gestore delle segnalazioni l'identità del Segnalante laddove sia fatta specificata e motivata richiesta da parte del Gestore stesso.

Processo di gestione delle segnalazioni per canali interni

Il processo di gestione delle segnalazioni si articola nelle fasi che seguono.

Ricezione e registrazione della Segnalazione

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni⁴, il Custode del trattamento indicherà al Gestore delle Segnalazioni l'avvenuta ricezione della Segnalazione, senza rivelare l'identità del Segnalante. Il Gestore delle Segnalazioni protocollerà e invierà al Segnalante – attraverso il Custode del trattamento – l'avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa. Nel caso la Segnalazione avvenga tramite la Piattaforma, sarà la Piattaforma stessa a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento. Le Segnalazioni anonime vengono registrate e ne viene conservata la documentazione. La Segnalazione effettuata oralmente – nelle forme indicate nella presente Policy – previo consenso del Segnalante, è conservata all'interno di dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto, oppure, in alternativa, si provvederà alla trascrizione integrale della Segnalazione. Nel caso di incontro diretto con il Segnalante, si procederà alla registrazione dello stesso, oppure, se così non avvenisse o il Segnalante non desse il consenso alla registrazione, si redigerà dell'incontro apposito verbale che sarà sottoscritto sia dal Gestore delle Segnalazioni che dal Segnalante e di cui verrà a quest'ultimo fornita copia.

Valutazione sulla procedibilità ed ammissibilità della Segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni si occupa prontamente della presa in carico e della valutazione sulla procedibilità e ammissibilità della Segnalazione ricevuta. Se necessario, e quando le modalità di Segnalazione lo permettono, il Gestore delle Segnalazioni può richiedere ulteriori informazioni o documentazione di supporto al Segnalante, al fine di consentire una valutazione più completa e conclusiva della Segnalazione. Nel caso in cui il Gestore delle Segnalazioni rilevi immediatamente che la Segnalazione è improcedibile o inammissibile, comunica tempestivamente al Segnalante l'archiviazione della stessa.

Fase istruttoria

Se la Segnalazione risulta procedibile e ammissibile, il Gestore delle Segnalazioni effettua le verifiche più appropriate sui fatti riportati, informando il Segnalante che la Segnalazione è in fase istruttoria. Qualora necessario, nel rispetto del principio di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing e garantendo le designazioni necessarie in conformità al GDPR, il Gestore delle Segnalazioni può richiedere all'Organo Amministrativo la nomina di consulenti esterni per assisterlo durante l'indagine. In ogni caso, il Gestore delle Segnalazioni fornirà un riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione o, in assenza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni per l'invio dell'avviso stesso.

⁴ Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e sia qualificabile come Segnalazione oggetto della presente procedura dalla stessa Persona Segnalante, tale soggetto dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto Whistleblowing, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale segnalazione ordinaria, in quanto tale estranea alla presente Procedura ed alla disciplina del Decreto Whistleblowing e gestita dalle funzioni aziendali competenti.

Esiti delle segnalazioni

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore della segnalazione può:

1. archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
2. dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi eventuali seguiti.

In esito a tale fase il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto, comunque nel rispetto dei principi di riservatezza, in cui dovranno risultare:

1. gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
2. le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
3. una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
4. l'esito e la conclusione dell'analisi e le eventuali azioni da intraprendere.

Ricevuta la relazione della singola Segnalazione da parte del Gestore delle Segnalazioni, che comunque dovrà mantenere segreta l'identità del Segnalante, l'Organo Amministrativo la trasmette al depositario del potere disciplinare con riferimento alla Persona Segnalata.

La Segnalazione e la documentazione alla stessa allegata dal Segnalante sarà conservata per 5 anni a decorrere dalla comunicazione del Gestore delle Segnalazioni dell'esito della procedura di Segnalazione nei confronti del Segnalante.

Tale termine potrà essere prorogato nel caso di contenzioso giudiziale fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Misure di protezione e sostegno

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di Tiber S.p.A. Tale scopo può essere solo raggiunto se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali di Segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi, superiori o altri esponenti di Tiber S.p.A. o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

A tale proposito, in conformità alla normativa vigente, la legge ha istituito - e Tiber S.p.A. segnala nel prosieguo del presente paragrafo - una serie di meccanismi volti alla tutela del Segnalante e degli Altri Soggetti Tutelati; più precisamente:

- la tutela della riservatezza;
- il divieto di ritorsione;
- la limitazione di responsabilità.

Tali tutele e le misure di protezione in favore del Segnalante si applicano solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della Procedura Whistleblowing;
- la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto Whistleblowing.

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante, unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il consenso espresso del Segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

Nel contesto di procedimenti penali il Segnalante sarà tutelato dal segreto secondo le disposizioni dell'articolo 329 del codice di procedura penale.

Inoltre, nell'ambito delle inchieste davanti alla Corte dei conti, la sua identità rimane segreta fino alla conclusione dell'indagine.

Infine, nei procedimenti disciplinari, l'identità del Segnalante non può essere divulgata se le accuse sono basate su prove diverse dalla segnalazione originaria, anche se correlate ad essa.

Se la segnalazione è determinante per il procedimento disciplinare e la conoscenza dell'identità del Segnalante è cruciale per la difesa dell'individuo accusato, essa può essere utilizzata solo con il consenso espresso del Segnalante. Il Segnalante sarà informato per iscritto sulle ragioni di tale necessità.

Tiber S.p.A. si impegna a mantenere la segretezza non solo sull'identità del Segnalante, ma anche su altri soggetti coinvolti, compresa la Persona Segnalata, i Facilitatori e altri menzionati nella Segnalazione, così come sul contenuto della Segnalazione e dei documenti correlati.

Tra gli obblighi di riservatezza sono altresì compresi:

- la sottrazione della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- la riservatezza del Segnalante anche in caso di eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre autorità competenti.

Divieto di ritorsione

I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele del Decreto Whistleblowing.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. La legge prevede un'inversione dell'onere della prova: sarà, dunque, Tiber S.p.A. a dover dimostrare che la ipotizzata modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è nullo, come nulli sono il cambiamento di mansioni e ogni altra misura ritorsiva adottata in conseguenza della Segnalazione.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione può comunicarlo all'ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

Limitazione di responsabilità

È prevista assenza di responsabilità del Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, oppure
- relative alla tutela del diritto d'autore o, anche
- riferibili alla protezione dei dati personali, ovvero
- che offendono la reputazione della Persona Segnalata,

qualora vi sia contemporanea coesistenza delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione;
- la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.

Altre misure di protezione

Inoltre, tra le misure di protezione rientrano:

- l'impossibilità di limitare in modo pattizio, compreso il livello contrattuale, il diritto ad effettuare una Segnalazione e le relative tutele;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle Violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la Violazione o, comunque, non collegate alla Segnalazione.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa NON è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione Pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Enti del Terzo settore

È facoltà e diritto del Segnalante rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC.

Si tratta di enti che hanno stipulato convenzioni con ANAC ed esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali Enti possono offrire misure di sostegno quali informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti del Segnalato, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Sistema disciplinare

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente Procedura può comportare, nelle ipotesi previste dalla legge, l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

L'organo preposto all'attivazione del sistema sanzionatorio decide, in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica e civilistica applicabile, la tipologia di sanzione da comminare alla Persona Segnalata.

La sanzione potrà essere graduata in funzione della gravità del fatto.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

Tiber S.p.A. non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi alla normativa in vigore.

Si chiarisce in ultimo che la Persona Segnalata può, entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, chiedere di essere sentito ovvero presentare osservazioni scritte e documenti.

Esercizio abusivo della Procedura

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c. È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la Persona Segnalata o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del Codice Privacy.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5, 25 e 35 del GDPR;
- il Segnalante riceve l'informativa ex art. 13 e 14 GDPR prima di inviare la Segnalazione.

Canali di segnalazione esterni

I canali di segnalazione esterni di ANAC

È facoltà del Segnalante effettuare una Segnalazione Esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di Segnalazione Interna oppure quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Whistleblowing;
- quando la Segnalazione Interna non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione Esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

La divulgazione pubblica

È facoltà del Segnalante effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nel caso in Segnalazione abbia ad oggetto una Violazione e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna e Esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Decreto Whistleblowing riconosce al Segnalante anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un Contesto Lavorativo.

Sanzioni dell'ANAC

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 10.000,00 ad € 50.000,00 quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing;
- b) da € 10.000,00 ad € 50.000,00 quando accerta che non sono stati istituiti Canali di Segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Whistleblowing, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da € 500,00 ad € 2.500,00, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del Decreto Whistleblowing, salvo che la Persona Segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

Verranno avviate azioni di comunicazione e formazione del personale riguardanti la presente Procedura, anche attraverso l'invio di circolari interne che illustrano la disciplina del whistleblowing.

Tiber S.p.A.
Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano
Stabilimento Produttivo: Via della Volta, 179 - 25124 Brescia
Stabilimento Produttivo: Via Industriale 24/26 - 25050 Rodengo Saiano
Tel. +39 030.354.34.39 - Fax +39 030.34.98.05
info@tiber.it - www.tiber.it
tiber@pec.intred.it
C.F./P.I 02828600987 - REA MI - 2643501
Capitale Sociale 6.000.000 €



Tiber S.p.A. si riserva il diritto di intraprendere ulteriori iniziative per informare sulla gestione delle segnalazioni, anche attraverso risorse fornite dall'ANAC, e per sensibilizzare attraverso strumenti aggiuntivi che saranno ritenuti appropriati per diffondere la conoscenza dell'istituto del whistleblowing.

Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura

La presente Procedura entra in vigore il 30/0/2024. Con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti. La diffusione del presente avviene attraverso una pluralità di mezzi, inclusi gli spazi di affissione sui luoghi di lavoro e la pubblicazione sul sito internet.

Tutti i dipendenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate alla presente Policy; le proposte verranno esaminate dall'Amministrazione della Società.

Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono adottate con delibera dall'Organo Amministrativo.